

DELIBERA N. 139/05/CSP

**Segnalazione dei Consiglieri Comunali di Alba  
Degiacomi Antonio e Scavino Massimo nelle elezioni per il rinnovo della Regione  
Piemonte nei confronti  
dell'Amministrazione comunale di Alba  
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 5 ottobre 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 10/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2005;

VISTA la nota della Prefettura di Cuneo, a firma del Vice Prefetto Vicario dott. Lubatti, pervenuta in data 5 luglio 2005 (prot. n. 13996/05/NA) con la quale viene trasmessa la segnalazione dei consiglieri comunali di Alba Degiacomi Antonio e Scavino Massimo, rispettivamente capogruppo e vicecapogruppo del Gruppo Federati per l'Ulivo di Alba, nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale di Alba, in quanto, durante lo svolgimento della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte, ha pubblicato e distribuito, ai cittadini del Comune, il periodico "*Alba notizie*" edito dal Comune medesimo, al quale è stato allegato un opuscolo dal titolo "*Vivere la terza età nel Comune di Alba*", contenente due pagine con messaggio, foto e evidenziazione di personaggi politici, in particolare nell'una del Sindaco e nell'altra del Vice Sindaco, candidato consigliere regionale, senza i requisiti di impersonalità ed

indispensabilità necessari per la comunicazione istituzionale effettuata durante il periodo elettorale;

CONSIDERATO che la trasmissione della segnalazione all'Autorità non ha consentito nei tempi ordinari l'avvio e la conclusione dell'istruttoria accertativo-sanzionatoria, prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28 del 22 febbraio 2000 e disciplinata dall'articolo 25, della delibera n. 10/05/CSP del 3 febbraio 2005, rendendosi così inapplicabile l'eventuale sanzione di natura ripristinatoria dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica di cui all'articolo 10, della stessa legge n. 28/00, in considerazione della chiusura della campagna elettorale alla data del 1° aprile 2005 e della decorrenza dei termini di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 5 ottobre 2005

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Gloria Maria Callari